

4 agosto 1992, n. 12-65/Leg.

Approvazione del regolamento di esecuzione della legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6: Provvedimenti per la prevenzione ed il risanamento ambientale in materia di inquinamento acustico



Ritorno
all'indice



Aiuto

La [L.P. n° 10/98](#) recante “Misure collegate con l’assestamento del bilancio per l’anno 1998” ha determinato, al fine dell’adeguamento alla normativa nazionale in materia di inquinamento acustico ([Legge 26 ottobre 1995, n. 447](#)), l’abrogazione della [L.P. n° 6/91](#) e, conseguentemente, del presente regolamento di esecuzione, fatta eccezione per gli articoli [14](#), [15](#), [21, comma 2](#), e per il [punto 8 dell’allegato D](#).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

4 agosto 1992, n. 12-65/Leg.

Approvazione del regolamento di esecuzione della legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6: Provvedimenti per la prevenzione ed il risanamento ambientale in materia di inquinamento acustico

(B.U.R. 10 novembre 1992, n. 46)

Art. 1

Abbreviazioni e definizioni

omissis ⁽¹⁾

Art. 2

Classificazione delle aree

omissis ⁽¹⁾

Art. 3

Zonizzazioni comunali

omissis ⁽¹⁾

Art. 4

Limiti transitori

omissis ⁽¹⁾

Art. 5

Piani di risanamento comunali

omissis ⁽¹⁾

Art. 6

Piani di risanamento aziendali nei confronti dell'ambiente esterno

omissis ⁽¹⁾

Art. 7

Impatto ambientale

omissis ⁽¹⁾

Art. 8

Rumore prodotto dal traffico veicolare

omissis ⁽¹⁾

Art. 9

Rumore prodotto da mezzi di trasporto pubblico

omissis ⁽¹⁾

Art. 10

Rumore prodotto dal traffico ferroviario

omissis ⁽¹⁾

Art. 11

Rumore prodotto dal traffico aereo

omissis ⁽¹⁾

Art. 12

Rumore prodotto da attività svolte all'aperto

omissis ⁽¹⁾

Art. 13

Rumore prodotto da attività svolte in ambienti chiusi

omissis ⁽¹⁾

Art. 14

Requisiti acustici degli ambienti civili ad uso privato, pubblico o collettivo

1. Le norme contenute nel presente articolo si applicano ad edifici di nuova costruzione, intendendosi con ciò quelli che saranno realizzati sulla base di concessione edilizia rilasciata successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì per gli ampliamenti degli edifici esistenti.

2. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti – che comporti il rifacimento di muri e di serramenti esterni, di muri divisorii tra appartamenti, e di solai e pavimenti – il sindaco, sentita la commissione edilizia comunale, può disporre, sulla base dell'applicabilità delle relative condizioni tecniche, l'obbligo totale o parziale di attuazione delle norme contenute nel presente articolo, anche al fine di escludere che gli eventuali rumori in essi immessi dalle sorgenti

esterne non determinino il superamento dei limiti previsti dalla legge provinciale e dal presente regolamento.

3. Gli edifici devono essere ubicati, progettati e realizzati in modo che i livelli sonori degli eventuali rumori da essi immessi negli edifici circostanti non superino i valori compatibili con la destinazione di questi ultimi, e in modo che i livelli sonori dei rumori prodotti nei loro locali non superino nei restanti, a porte e finestre chiuse, i valori compatibili con la destinazione dei medesimi.

4. I criteri e le metodologie per il contenimento dell'inquinamento acustico all'interno degli ambienti civili ad uso privato, pubblico o collettivo, nonché i requisiti acustici dei predetti ambienti sono quelli contenuti nell'[allegato D](#). Per quanto non previsto dalle disposizioni tecniche precedenti si applicano le norme UNI 8437, 8438 e 8270.

5. In relazione ai requisiti acustici di cui al comma 4, gli edifici sono distinti nelle seguenti categorie:

- a) categoria A: edifici adibiti a residenza e assimilabili;
- b) categoria B: edifici adibiti ad albergo, pensione e attività similari;
- c) categoria C: edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili;
- d) categoria D: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili.

Art. 15

Progettazione, abitabilità e agibilità degli edifici

1. La relazione acustica di cui all'[articolo 18, comma 2](#), della legge provinciale è diretta a verificare che:

- a) l'isolamento acustico normalizzato D_n rientri nelle fasce di cui alla figura 2 dell'allegato D;
- b) il livello di rumore di calpestio normalizzato L_n rientri nelle fasce di cui alla figura 3 dell'allegato D;

- c) il potere fonoisolante R, certificato in laboratorio, dei diversi elementi costruttivi, rientri nei valori di cui alla tabella contenuta al [punto 8\) dell'allegato D](#).

2. Ai sensi dell'[articolo 18, comma 3](#), della legge provinciale, il sindaco, ai fini del rilascio del certificato di abitabilità o agibilità, acquisisce il parere del tecnico che ha redatto la relazione acustica o di altro tecnico abilitato a mente dell'articolo 17 – incaricato dal richiedente –, diretto a verificare che le caratteristiche acustiche dei locali siano conformi alle disposizioni contenute nell'allegato D. Il sindaco può disporre l'effettuazione di rilievi fonometrici diretti a verificare i valori riportati nella relazione acustica, utilizzando le schede di collaudo eventualmente approvate ai sensi dell'articolo 19, comma 2.

3. *omissis* (2)

Art. 16

Ambienti di lavoro

omissis ⁽¹⁾

Art. 17

Tecnici abilitati

omissis ⁽¹⁾

Art. 18

Vigilanza e rilevamento

omissis ⁽¹⁾

Art. 19 ⁽³⁾

Allegati e schede-tipo

1. Gli allegati (A, B, C), D (ed E) sono parte integrante del presente regolamento.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono approvate le schede-tipo relative a:

- a) il rilevamento del rumore in ambiente esterno ai sensi del punto 9 dell'allegato B;
- b) il rilevamento del rumore in ambiente abitativo interno ai sensi del punto 9 dell'allegato B;
- c) il rilevamento del rumore dovuto a traffico veicolare ai sensi del punto 2 dell'allegato C;
- d) il collaudo acustico degli edifici ai sensi dell'articolo 15, comma 2.

Art. 20

Criterio di finanziamento

omissis ⁽¹⁾

Art. 21

Norme transitorie e finali

omissis ⁽¹⁾

2. Nella prima applicazione della legge provinciale ed al fine di assicurare una congrua sperimentazione, le norme tecniche stabilite dagli [articoli 14](#) e [15](#) assumono carattere orientativo per la progettazione degli ambienti ivi previsti, fino alla data che sarà successivamente stabilita con apposita norma regolamentare.

omissis ⁽¹⁾

ALLEGATO A

omissis ⁽¹⁾

ALLEGATO B

omissis ⁽¹⁾

ALLEGATO C

omissis ⁽¹⁾

ALLEGATO D

**Criteri e metodologie per il
contenimento dell'inquinamento
acustico all'interno di ambienti civili
ad uso privato, pubblico o collettivo
e relativi requisiti acustici**

omissis ⁽⁴⁾

8. Il potere fonoisolante di elementi di edifici, definito al punto 26 dell'allegato A, deve corrispondere almeno ai valori riportati nella seguente tabella:

Requisiti di accettabilità da determinare in laboratorio
(potere fonoisolante a 500 Hz)

Strutture divisorie interne	≥ 40
Infissi verso l'esterno	≥ 25
Griglie e prese d'aria verso l'esterno	≥ 20
Strutture divisorie interne orizzontali	≥ 42
Strutture divisorie esterne verticali senza serramento	≥ 45
Strutture divisorie esterne verticali con serramento	≥ 35

- (1) Articoli abrogati dall'articolo 60 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 recante: "Misure collegate con l'assestamento di bilancio per l'anno 1998", pubblicata in questa raccolta.
- (2) L'allegato B al presente regolamento è stato abrogato dall'articolo 60 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, pubblicata in questa raccolta.
- (3) Gli allegati A, B e C al presente regolamento sono stati abrogati dall'articolo 60 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, pubblicata in questa raccolta.
- (4) L'allegato D al presente regolamento, ad esclusione del punto 8, è stato abrogato dall'articolo 60 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, pubblicata in questa raccolta.